



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ord. 24/24 con la quale si riservava temporaneamente un'area demaniale marittima presso la radice del molo Pisacane Levante, per la sosta delle autovetture del personale GDF in servizio presso il porto di Napoli;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n.24988 del 16.9.24 con la quale il II° Gruppo Napoli della Guardia di Finanza rappresentava il perdurare dell'esigenza e richiedeva la proroga della sopra citata ordinanza;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla proroga della citata ordinanza, sempre a carattere temporaneo alla luce della futura espansione del cantiere di rifacimento della adiacente banchina p.o. n. 25-26;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

La validità dell'ord. 24/2024, relativa alla individuazione di un'area di sosta presso la radice del molo Pisacane Levante, riservata alla sosta delle autovetture del personale GDF in servizio presso il porto di Napoli è prorogata fino al 30.4.25.
Restano invariate tutte le prescrizioni riportate nell'ord. 24/24.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Napoli, li 27/03/2024

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA